

Sezione 5

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

5.1. - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.. Nel caso l'agricoltore pratici l'"apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento. A tal scopo potrebbe essere sviluppata una App che consenta all'agricoltore assicurato di inviare tale informazione con foto georeferenziata del sito e gli alveari.

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'assicurato la mancata o diminuita resa assicurata del prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e eventualmente del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata eventualmente nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Art. 2 - Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Il verificarsi dei fenomeni atmosferici di cui all'articolo precedente, verrà verificato e quantificato in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento durante il periodo 30 marzo - 31 luglio. Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.

Art. 3 - Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici dovranno accertare:

- Nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- Entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente valutando il numero di giorni di inattività delle api considerati avendo a riferimento i dati meteorologici ed il numero.

Art. 4 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area climatica omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a. il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di assicurazione;
- b. al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità Assicurate, valutate convenzionalmente in base al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità atmosferiche assicurate come detto all'art.13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla Franchigia pari al 10% del valore assicurato.

Art. 6 - Valore del risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia, il valore del risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art.4 Norme per la quantificazione del danno, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie:

- 8 kg annui per Arinia nel caso di "apicoltura stanziale";
- 15 kg annui per Arnia nel caso di "apicoltura nomade".

Art. 5 - Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del valore assicurato per singola Partita.

Art. 6 - Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto assicurato, per un medesimo Comune.

Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai 120 giorni di copertura.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale ed i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottoPartita assicurata.